

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/952 DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione del prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX» (codice univoco SF-007)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2022 è stata presentata una domanda per conto di Nactis («il richiedente») a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2065/2003 con la quale si richiedeva una modifica del nome del titolare dell'autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX» elencato nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Nella domanda il richiedente ha dichiarato che l'autorizzazione per il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX» doveva essere trasferita a JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG. A sostegno della sua dichiarazione il richiedente ha fornito prove del consenso delle parti al trasferimento in relazione al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX».
- (3) La proposta modifica del titolare dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e pertanto non comporta una nuova valutazione del prodotto in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013.
- (5) Al fine di garantire una transizione agevole è opportuno prevedere che il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX», gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, che sono conformi alle norme applicabili prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013

Nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, la voce relativa al prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX» (codice univoco SF-007) è così modificata:

- 1) nella terza riga, «Nome del titolare dell'autorizzazione», la dicitura «Nactis» è sostituita da «JRS, J. Rettenmaier & Söhne GmbH & Co. KG»;

⁽¹⁾ GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati (GU L 333 del 12.12.2013, pag. 54).

- 2) nella quarta riga, «Indirizzo del titolare dell'autorizzazione», la dicitura «36, rue Gutenberg – ZI La Marinière, 91070 Bondoufle, FRANCIA» è sostituita da «Holzmühle 1, 73494 Rosenberg, GERMANIA».

Articolo 2

Misure transitorie

Il prodotto primario aromatizzante di affumicatura «Tradismoke™ A MAX» elencato nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013, gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati e i prodotti alimentari contenenti il prodotto primario aromatizzante di affumicatura o gli aromatizzanti di affumicatura da esso derivati, prodotti ed etichettati prima del 4 giugno 2023 conformemente alle norme applicabili prima del 4 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati sino ad esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
